

TEMPI PER LA PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA PRESENTAT NEI CONFRONTI DEL SINDACO.

Territorio e autonomie locali

📅 25 Marzo 2014

Categoria

12.01.02 Sospensione e decadenza

Sintesi/Massima

LA MOZIONE DI SFIDUCIA DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DAI DUE QUINTI DEI CONSIGLIERI COME PRESCRITTO DALL'ART. 52 TIOEL E DEVE ESSERE MESSA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI DIECI GIORNI E NON OLTRE TRENTA GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE, QUINDI ENTRO UN ARCO DI TEMPO LIMITATO.

Testo

Class. n. 15900/TU/00/52

15997/12 Roma, 25 marzo 2014

OGGETTO: Quesito del Presidente del Consiglio Comunale di ... su mozione sfiducia ex art. 52 d.lgs. 18.08.2000, n. 267.

Si fa riferimento alla richiesta di chiarimenti avanzata dal Presidente del Consiglio Comunale di .., con mail ad ogni buon fine unita in copia, circa le modalità di formalizzazione della mozione di sfiducia presentata nei confronti del sindaco, ai sensi dell'art.52 del T.U.O.E.L..

Il legislatore, nel delineare l'istituto della Mozione di Sfiducia, ha indicato i requisiti e le condizioni che ne consentono l'esame da parte del consiglio comunale, dettando una specifica tempistica del procedimento.

In particolare, la mozione deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione, con il chiaro intento di cristallizzare il suo svolgimento entro un arco temporale limitato.

Una lettura coerente del dettato normativo implica che la presentazione e, quindi, la sottoscrizione da parte del prescritto quorum di consiglieri debba avvenire, se non contestualmente, in un arco temporale ragionevolmente breve, utile anche al fine di consentire a ciascun sottoscrittore di poter avere una cognizione precisa dell'identità (e, quindi, dell'appartenenza politica) degli altri firmatari, per una valutazione compiuta della propria adesione all'iniziativa in questione.

Nel caso di specie, si ritiene che non possa essere validamente ammessa una mozione di sfiducia sottoscritta dagli interessati consiglieri comunali, nel corso di undici mesi, fino al raggiungimento del numero di amministratori richiesto dall'art. 52 citato.

Il documento datato 2 aprile 2013, configura, quindi, un'iniziativa politica – con ciò esaurisce i propri effetti – alla quale non possono essere riconosciuti i caratteri della mozione di sfiducia, essendo sottoscritto da quattro consiglieri (anziché dai due quinti come prescritto dal richiamato art. 52 del T.U.O.E.L.).

Ciò determina, conclusivamente, per l'impossibilità di attribuire ad un atto ormai improduttivo di effetti, per il profilo considerato, la natura di 'mozione di sfiducia', acquisita impropriamente sulla base delle sottoscrizioni intervenute durante lo svolgimento di due sedute del consiglio nell'arco temporale di undici mesi.



Scioglimento dei Consigli comunali e provinciali per mozione di sfiducia nei confronti del sindaco e del presidente della provincia- Conseguenze per seduta finalizzata alla discussione della mozione di sfiducia sottoscritta dal prescritto quorum di consig

Territorio e autonomie locali

📅 15 Gennaio 2004

Categoria

11.01.04 Mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco e del Presidente della Provincia

Sintesi/Massima

Scioglimento dei Consigli comunali e provinciali per mozione di sfiducia nei confronti del sindaco e del presidente della provincia - Conseguenze per seduta finalizzata alla discussione della mozione di sfiducia sottoscritta dal prescritto quorum di consiglieri andata deserta

Testo

E' stato trasmesso un quesito posto da un Comune, relativo all'applicazione dell'istituto della mozione di sfiducia di cui all'art. 52 del T.U.E.L. n. 267/2000.

In particolare, è stato chiesto di conoscere quali conseguenze debbano rapportarsi alla circostanza che la seduta finalizzata alla discussione della mozione di sfiducia sottoscritta dal prescritto quorum di consiglieri (pari ad 'almeno due quinti dei consiglieri assegnati') è andata deserta.

A parere della scrivente, nel condividere l'avviso formulato dall'interessato sindaco, la mozione, nella fattispecie considerata, può reputarsi caducata, considerato che il legislatore statale ha, nel delineare l'istituto in questione, previsto espressamente un quorum minimo di voti favorevoli per l'approvazione della mozione, pari alla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio statuendo, con ciò, una coincidenza fra quorum strutturale e quorum funzionale.

Essendosi verificate le condizioni affinché la seduta potesse essere dichiarata deserta, non vi è dubbio che la discussione della mozione potrebbe prospettarsi soltanto con l'ipotetica presentazione di una nuova mozione di sfiducia da parte degli interessati consiglieri comunali.

Esatto quesito

Home » Le autonomie locali » Pareri

Surroga consiglieri comunali. Poteri sostitutivi.

Territorio e autonomie locali

📅 12 Marzo 2018

Categoria

05.02.05 Consiglieri: prerogative e compiti

Sintesi/Massima

La deliberazione di surroga, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, non può essere considerata atto saltuario, eventuale, ma necessario e dovuto. L'obbligatorietà dell'atto e la sua natura vincolata (quanto alla determinazione del contenuto) lo sottrae a qualsiasi relazione con la discrezionalità amministrativa e con l'indirizzo politico della maggioranza espressa dall'assemblea consiliare (vedi T.A.R. Abruzzo, 30 luglio 2005, n. 667). Conseguentemente, l'ipotesi di votazione contraria alla deliberazione di surroga da parte dell'organo consiliare potrebbe verificarsi unicamente in presenza di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità, da contestare al surrogante con le modalità previste dalla legge.

Testo

E' stato richiesto un parere in ordine alla mancata surroga dei consiglieri dimissionari.

In particolare, è stato rappresentato che il consiglio del Comune in oggetto non è riuscito a ricostituire il proprio plenum surrogando i quattro componenti dimissionari a causa dell'atteggiamento ostruzionistico di alcuni consiglieri che, nonostante non fosse stata contestata nessuna causa di ineleggibilità o di incandidabilità in capo ai subentranti, non hanno consentito l'adozione delle relative deliberazioni.

Al riguardo si osserva, in linea generale, che la deliberazione di surroga, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, non può essere considerata atto saltuario, eventuale, ma necessario e dovuto. L'obbligatorietà dell'atto e la sua natura vincolata (quanto alla determinazione del contenuto) lo sottrae a qualsiasi relazione con la discrezionalità amministrativa e con l'indirizzo politico della maggioranza espressa dall'assemblea consiliare (vedi T.A.R. Abruzzo, 30 luglio 2005, n. 667).

Conseguentemente, l'ipotesi di votazione contraria alla deliberazione di surroga da parte dell'organo consiliare potrebbe verificarsi unicamente in presenza di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità, da contestare al surrogante con le modalità previste dalla legge. Per quanto concerne l'attivazione dei poteri sostitutivi previsti dall'art. 136 del decreto legislativo n. 267/00, si rappresenta che la mancata surroga integra l'omissione di un atto obbligatorio per legge ed, in quanto tale, rientrerebbe nella fattispecie disciplinata dal citato art.136. Va peraltro rilevato che, nonostante i dubbi sulla compatibilità di tale norma con il nuovo quadro costituzionale sollevati a seguito di alcuni pronunciamenti della Corte Costituzionale (cfr. la sentenza n. 167 del 18 aprile 2005), il difensore civico regionale, in talune realtà, si è avvalso del potere sostitutivo ivi previsto proprio per procedere ad una surroga a mezzo di apposito commissario ad acta; tale provvedimento sostitutivo è stato ritenuto legittimo dal giudice amministrativo (cfr. T.A.R. Abruzzo, 30 luglio 2005, n. 667), il quale ha precisato che la Corte Costituzionale, "nel dichiarare la incostituzionalità di alcune discipline regionali del potere sostitutivo... non ha mai nulla osservato, direttamente o indirettamente, sulla vigenza del menzionato art.136 del T.U.E.L., affermando, anzi, in più di una occasione che la previsione del potere sostitutivo straordinario previsto in capo al Governo dall'art.120 della Cost. non esaurisce tutte le possibili ipotesi di esercizio di poteri sostitutivi, disciplinati dallo Stato o dalle Regioni, secondo le rispettive competenze".

Per completezza, si soggiunge che il Consiglio di Stato, pronunciandosi su altra questione, ha, con sentenza n. 5706/2006, considerato legittimo l'intervento sostitutivo del difensore civico regionale in caso di mancata adozione di "atti obbligatori per legge".

Nel caso in esame, la Regione ha previsto, all'art. 90 del proprio statuto, l'istituto dell'Ufficio del Difensore Civico.

Ciò premesso, pertanto, appare percorribile l'attivabilità, da parte dell'organo regionale, del potere sostitutivo di cui all'art. 136, al fine di provvedere alla surroga in luogo del consiglio comunale inadempiente.

